



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CATERINA APPIO

Seduta del 11/06/2020

FATTO

Con riferimento ad un contratto di finanziamento, rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio, stipulato in data 29 marzo 2015 e estinto anticipatamente previa emissione del conteggio estintivo a luglio 2019, la ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro chiedendo il rimborso di euro 503,46, a titolo di "somme anticipatamente versate", oltre interessi.

L'intermediario si è costituito tardivamente, reiterando le eccezioni sollevate in occasione del riscontro al reclamo. In particolare, chiedendo il rigetto del ricorso, evidenzia (1) l'irripetibilità delle commissioni di istruttoria, atteso il carattere *up front* delle attività ad esse afferenti; (2) la circostanza che nessun costo assicurativo è stato addebitato alla ricorrente al momento della stipulazione del contratto.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al



fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”*.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Premesso quanto sopra, in via preliminare, il Collegio evidenzia che dalla documentazione prodotta agli atti, nella quale non vi è copia del conteggio estintivo, ma esclusivamente la liberatoria rilasciata dall'intermediario, si ricava che il finanziamento è stato estinto in data 1° luglio 2018, ovvero in corrispondenza della data di scadenza della 49° rata e non, come asserisce la ricorrente, della 62° rata. Dal contratto si ricava, poi, che la voce di costo per la quale viene richiesto il rimborso, non indicata nello specifico dalla ricorrente, concerne esclusivamente le commissioni di istruttoria.

A tal proposito, il Collegio, richiamando il proprio orientamento, ritiene che ad essa, considerata la descrizione contenuta nel contratto, debba attribuirsi natura *up front*, di talché, in ragione di quanto dapprima evidenziato, il rimborso va calcolato applicando il criterio utilizzato per il conteggio degli interessi corrispettivi (decisione n. 1471/2020).

In questa prospettiva, la somma che l'intermediario dovrà ulteriormente corrispondere è pari a euro 401,20, come risulta dalla seguente tabella:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	49
rate residue	71

TAN ▶	7,30%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	59,17%
- in proporzione alla quota	38,52%

n/€	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	Commissioni Istruttoria (up front)	€ 1.041,65	€ 616,31	€ 401,20	○	▼	€ 401,20
○			€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
○			€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
○			€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
○			€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
○			€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
	<i>rimborsi senza imputazione</i>						€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti							€ 401,20
interessi legali							si

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 401,20, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI